

A TUTTI GLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED

RIMBORSO TASSA ORDINISTICA: LE PRECISAZIONI ANAAO

Cari Colleghi,

una recente sentenza della Cassazione (la n. 7776/2015), riguardante un avvocato pubblico dipendente, richiamando un precedente orientamento (sent. n. 3928/1007), ha espresso il principio per cui *“il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'esclusivo interesse dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Di talché, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”*.

La speciale natura del rapporto di lavoro del dirigente sanitario non permette un'assimilazione *tout court* con la fattispecie in questione.

La sentenza, infatti, riguarda gli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, iscritti negli elenchi speciali annessi all'Albo dell'Ordine professionale, i quali rappresentano le medesime Amministrazioni in base ad una procura alle liti, che si affianca al rapporto di lavoro, al quale si applica la disciplina codicistica relativa al contratto di mandato *“secondo cui il mandante [datore di lavoro] è obbligato a tenere indenne il mandatario [avvocato dipendente] da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”*.

Le regole del mandato non sono invece applicabili al rapporto tra Azienda sanitaria e personale sanitario, tra i quali esiste esclusivamente un rapporto di lavoro.

Per di più, anche prescindendo da tale considerazione decisiva, gli oneri che il medico sostiene per l'iscrizione al proprio ordine professionale non possono, *“a priori”*, ritenersi sostenuti nell'esclusivo interesse dell'Azienda da cui dipende, e ciò in virtù delle seguenti considerazioni:

- a) il medico con rapporto esclusivo può comunque esercitare attività libero professionale intramuraria, realizzando così anche un proprio interesse lavorativo/economico cui corrisponde in parte l'onere sostenuto per l'iscrizione all'ordine;
- b) il regime di esclusività è sempre revocabile da parte del medico.

Se proprio si volesse individuare una categoria all'interno della dirigenza sanitaria, a cui applicare il principio giurisprudenziale in esame – comunque forzandone in modo improprio la reale portata precettiva – il rimborso dell'iscrizione all'Albo potrebbe tutt'al più essere richiesto esclusivamente a quei sanitari ai quali è precluso in radice ed in modo oggettivo lo svolgimento dell'attività libero-professionale per motivi di conflitto di interesse con l'Azienda d'appartenenza, o per specifici divieti di legge.

In ogni caso, per chiunque fosse interessato, si allega un modulo da inviare alla propria Amministrazione, per effettuare l'interruzione dei termini di prescrizione, in attesa di eventuali evoluzioni giurisprudenziali.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed

